

**U. O. C. DIREZIONE DISTRETTO SANITARIO 3**

Direttore Dott. Raffaele Galli

☎ Segreteria 06 9327 5588 / 5553

☎ Tel 06 9327 5568

☎ Fax 06 93275541

✉ [raffaele.galli@aslroma6.it](mailto:raffaele.galli@aslroma6.it)

**PP.OO. Ufficio Inferm. H3**

**UOS Cure Primarie H3**

**Cure Intermedie H3**

**Referenti di UCP – H3**

**MMG e PLS non associati – H3**

**Referente dei Medici di Continuità  
Assistenziale – H3**

**Referente Ambufest – H3**

**Resp. Medicina Legale H3**

**CPSS Consultori Ciampino Marino**

**Resp. DSM Ciampino.**

**Direzione Dip. del Territorio**

**Direzione Sanitaria Aziendale**

**Direzione Generale**

p.c.

**Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di Contenimento del rischio da Coronavirus ceppo  
SARS COV 2 a tutela della popolazione e dei Lavoratori nel Distretto Sanitario 3**

**PREMESSO**

-che l' Azienda ASL Roma 6, con nota 3703 del 05.03.2020 a firma del Direttore Sanitario Aziendale Dott. Mario Ronchetti, ha disposto con decorrenza 06.03.2020 la sospensione di tutte le attività ambulatoriali erogate all'interno dei Presidi aziendali, fatte salvo quelle recanti *motivazioni di Urgenza, dialisi, oncologiche, chemioterapiche e controlli chirurgici e ortopedici post intervento*

-che, in data 06.03.2020, il Direttore del Dipartimento del territorio Dott. Marco Mattei via mail alle ore 15:26 proponeva, sulla scorta di numerose (non meglio precisate) segnalazioni di Enti Locali ed operatori, la ripresa delle attività ambulatoriali territoriali a: Direttore SISP Dott.ssa Donatella Varrenti, Direttore Sanitario Aziendale Dott. Mario Ronchetti, Direttore Generale Dott. Narciso Mostarda, allegando contestualmente una scheda di

*prevalutazione del rischio* da somministrare all'utenza e far sottoscrivere prima dell'ingresso nelle strutture, nonché l'adozione di misure per *contenere l'affluenza nei limiti consigliati dai Decreti e Linee guida Regionali e nazionali*

-che con nota a margine in pari data il solo Direttore Sanitario Aziendale avallava le ipotesi di cui al capoverso precedente

-che contestualmente, sempre in data 06.03.2020, veniva emessa dal Presidente della Regione Lazio l'Ordinanza Z00003 recante : *Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*

**RILEVATO CHE**

-detta Ordinanza Z00003 del 06.03.2020 ORDINA nei punti alineati a seguire:

10. in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, per **proteggere gli operatori sanitari, di fare ricorso anche alle mascherine chirurgiche, quale idoneo dispositivo di protezione individuale, finanche alle mascherine prive del marchio C.E., PREVIA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DA PARTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ART. 34 DL 9/2020);**

**14. la popolazione assistita accede presso gli studi/ambulatori/poliambulatori nei casi strettamente necessari e osservando le buone pratiche di igiene respiratoria;**

15. i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Continuità Assistenziale garantiscono l'assistenza all'utenza privilegiando, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, anche attraverso **strumenti e tecnologie di televisita e telemonitoraggio** da implementare con urgenza secondo quanto disposto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;

16. alla Direzione Salute di completare al più presto l'esclusivo utilizzo della ricetta dematerializzata;

**19. alle strutture territoriali pubbliche e private** autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie, ovvero strutture socioassistenziali in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di **proseguire la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio**, al fine di **garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile**, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal DPCM 4 marzo 2020;

20. alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di **riduzione o sospensione delle attività ambulatoriali erogate** all'interno degli ospedali pubblici e privati accreditati della Regione;

21. di dare mandato al **datore di lavoro** (legale rappresentante della struttura che eroga attività sanitaria) di **procedere all'immediata rivalutazione del rischio**, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in considerazione dell'epidemia e **di assicurare al personale adeguati DPI**;

30. in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del DPCM 1 marzo 2020, le attività dei mercati rionali o dei mercati settimanali proseguono a condizione di adottare misure organizzative tali da consentire un **accesso** ai predetti luoghi con **modalità contingentate** o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, **tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori**;

#### DATO ATTO

che il punto 10 dell' Ordinanza non sia stato seguito dal previsto parere dell'I.S.S. e che lo stesso appare in contrasto con le della World health organization del 27 febbraio 2020 recanti : *Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease ( COVID -19)*

che il punto 21 dell'Ordinanza non risulta, al momento dell'emanazione del presente documento, ancora perfezionato

#### RITENUTO CHE

-sulla scorta dei punti 19 e 20 dell'Ordinanza le disposizioni debbano essere **calibrate sulle caratteristiche strutturali e logistiche delle singole strutture a tutela della collettività e nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza nei luoghi di lavoro cfr il D. Lgs, 81/o8 e ss.mm.ii.**

-**non sia applicabile** alla fattispecie assistenziale erogata sul territorio, come paventato da alcuni, quanto previsto dal Codice penale Titolo XII - *Dei delitti contro la persona* Capo I - *delitti contro la vita e l'incolumità individuale* > *Articolo 593* il reato di **Omissione di soccorso** , dacché il soggetto attivo deve trovarsi in una particolare condizione ovvero deve avere trovato il soggetto passivo in uno stato di abbandono, sia morale sia materiale, oppure in uno stato di smarrimento, situazione in cui questi appare incapace di orientarsi, restando l'obbligo, comunque, di non omettere di prestare l'assistenza occorrente in caso di urgenza dandone immediato avviso all'Autorità Competente. Inoltre, affinché possa dirsi *integrato* il reato in esame, deve trattarsi di un pericolo serio e concreto e che tale condotta omissiva si realizzi quando non viene prestata una delle forme di aiuto e intervento necessarie con riguardo al caso concreto. Inoltre la disposizione richiede un duplice presupposto, ovvero la *sussistenza di una situazione di pericolo* nella quale si trovi la persona da soccorrere e il fatto di *trovare il soggetto in situazione di pericolo*. Che al primo comma è punita solo la

condotta di chi ometta di dare avviso alle autorità ed al secondo comma è punita anche la mancata assistenza.

-**sia prevalente** rispetto al capoverso precedente, in tutte le fattispecie assistenziali di profilo sanitario, il **reato di Epidemia**, dacché la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente è, nel diritto penale italiano, un delitto contro l'incolumità pubblica. Secondo l'articolo 438 codice penale italiano Libro II, Titolo VI, Capo II: «Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo»

-uno degli indici per comprendere il comportamento di un virus e noto come tasso netto di riproduzione definito come  $R^0$ , a misura della capacità di diffusione di una malattia, calcolato statisticamente sulla popolazione *globale* pari a 2,5 contagi per paziente sintomatico ed a 15 contagi per paziente asintomatico

-che la *mediana della popolazione globale* non è applicabile *tout court* a categorie specifiche di popolazione, dovendo correggere detto indice con quello di **rischio contagio** e quello di **contatti interpersonali**, fattispecie evidentemente applicabile alla professione sanitaria nel suo complesso pluriprofessionale

**RITENUTO ALTRESI'** che il Decreto del Presidente del Consiglio emesso in data 08.03.2020 recante : Misure urgenti del contenimento del contagio...**art. 2 sull'intero territorio nazionale** rafforzi e sostenga la coerenza di quanto sopra richiamato

**VISTE** le *Linee guida sulla gestione terapeutica e di supporto per pazienti con infezione da coronavirus COVID-19 Edizione marzo 2020* trasmesse dalla Direzione sanitaria Aziendale per mail in data 08.03.2020 alle ore 20:31

#### **SI DISPONE**

#### **PER QUANTO PREMESSO IN NARRATIVA E CHE SI INTENDE INTEGRALMENTE RICHIAMATO**

- **AFFISSIONE AVVISO ingresso struttura su apertura contingentata PER ORDINANZA REGIONALE**
- **Apertura contingentata della struttura a cura del Servizio Vigilanza** con limitazione del flusso dell'utenza determinato da "sola richiesta con *biffatura urgente*", controlli chirurgici e ortopedici post intervento, controlli trattamento anticoagulanti, monitoraggio IRC e trattamento oncologico, nonché, previa consultazione con la branca di afferenza, approvazione del medico in servizio tenendo conto dell'impegno assistenziale in corso d'opera e la necessità che l'utente attenda riscontro
- **Apertura contingentata della struttura per l'esecuzione delle vaccinazioni** come da **appuntamento confermato (Lista da rendere disponibile in primo step)**

- Somministrazione, in **secondo step**, nell'androne della struttura, del questionario predeterminato dall'Azienda soggetto ad ipotizzabili / auspicabili aggiornamenti da attuarsi con scrivania e sedia viso a viso operatore utente utente posizionata a metri uno, al fine di prevenire la ricaduta del droplet / goccioline di Pflugge per differenziale fisico di altezza operatore- utente
- Invio a scaglioni dell'utenza ammessa sulla scorta dei tre passaggi precedenti, al fine di determinare, nelle sale di attesa, la distanza interpersonale di metri uno fronte/lato.
- **Riproposizione** a MMG e PLS di quanto già comunicato nei giorni precedenti riguardo la necessità di invio dei soli esami biffati U
- **Segnalazione / diffida per prescrizioni**, già purtroppo in evidenza documentale, biffate urgenti e finalizzate a visite medico legali o altri motivi non definibili / ipotizzabili / ascrivibili ad urgenza
- Obbligo di mantenimento delle finestre degli ambulatori e degli uffici ricezione aperte valutata l'impossibilità di apertura
- **Accesso** alle sale visita TUTTE **del solo paziente o**, se minore / soggetto ad impedimenti, di un **unico accompagnatore**
- **Distribuzione e utilizzo dei DPI** con separata Circolare recante *Utilizzo DPI*

**DIRETTORE DEL DS3**

*Dott. Raffaele Galli*